



Il Ministro della difesa

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, di seguito denominato “Codice” e in particolare:

- l’articolo 674, comma 1, il quale prevede che la nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate;
- l’articolo 674, comma 2, il quale prevede che può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate;
- l’articolo 674, comma 3, il quale prevede che per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri;
- l’articolo 674, comma 4, il quale prevede che la nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria di avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d’assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale;
- l’articolo 674, comma 5, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata le professionalità e i gradi conferibili, le procedure da seguirsi e gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina;
- l’articolo 986, comma 1, lettera c), del Codice, il quale prevede che il militare in congedo può essere richiamato in servizio previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento;
- l’articolo 987, comma 1, il quale prevede che, in relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo;
- l’articolo 987, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa sono definite, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, le modalità per l’individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell’ambito del limite massimo di cui al comma 1, i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio e che gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;

- l'articolo 988-*bis* del Codice, il quale prevede che l'ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 60° anno di età;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 24 marzo 2025, recante per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare la definizione delle modalità per l'individuazione delle ferme e dei requisiti fisici e attitudinali per gli ufficiali delle forze di completamento, nonché delle procedure e delle modalità per la determinazione delle professionalità, del grado conferibile e degli eventuali ulteriori requisiti per la nomina a ufficiale di complemento, e, in particolare, la TABELLA "B": MARINA, "Requisiti per il conferimento del grado e del ruolo agli ufficiali di complemento della Marina da nominare ai sensi dell'articolo 674 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66" e la TABELLA "C": AERONAUTICA, "Requisiti per il conferimento del grado e del ruolo agli ufficiali di complemento dell'Aeronautica da nominare ai sensi dell'articolo 674 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66";

RAVVISATA l'esigenza di adeguare le tabelle "B": Marina, quadro III e "C": Aeronautica, quadro IV, allegate al citato decreto del Ministro della difesa 24 marzo 2025, al fine di aggiornare i titoli di studio di base nonché i requisiti per il conferimento del grado e del ruolo agli ufficiali di complemento, per consentire l'accesso a tutte le professioni sanitarie, necessarie al soddisfacimento delle esigenze operative, assistenziali e organizzative di Forza armata;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Tabella "B": Marina, allegata al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 2025, il Quadro III relativo al Corpo sanitario della Marina militare è sostituito dal Quadro III allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Alla Tabella "C": Aeronautica, allegata al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 2025, il Quadro IV relativo al Corpo sanitario aeronautico è sostituito dal Quadro IV allegato al presente decreto.

IL MINISTRO



**REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEL GRADO E DEL RUOLO AGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA MARINA DA
NOMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 674 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N.66**

AREA	SANITARIO M.M.		
REQUISITI	Titoli di Studio di Base ¹	Età Minima	Requisiti
GRADO			
Cap. Freg.	Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione in materie attinenti alle Professionalità Sanitarie	48	Godere di fama indiscussa in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.
Cap. Corv.	Laurea Magistrale e abilitazione all'esercizio di Professione Sanitaria	44	Esercitare la professione da almeno 10 anni in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.
Ten. Vasc.		38	Esercitare la professione da almeno 8 anni in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.
S.Ten. Vasc.		32	Esercitare la professione da almeno 4 anni in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.
Guardiamarina	Laurea di 1° livello e abilitazione all'esercizio di Professione Sanitaria	27	Esercitare la professione in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.

¹ Ove non previsto altro titolo ai fini dell'iniziale nomina o reclutamento (nel caso di AUFPP/AUC in congedo).

**REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEL GRADO E DEL RUOLO AGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'AERONAUTICA MILITARE DA
NOMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 674 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N.66**

AREA		SANITARIO AERONAUTICO		
REQUISITI	Titoli di Studio di Base	Età Minima	Requisiti	
GRADO				
Ten. Col.	Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione in materie attinenti alle Professionalità Sanitarie	46	Godere di fama indiscussa in materie attinenti alle professionalità di interesse della Forza armata	
Magg.	Laurea Magistrale e abilitazione all'esercizio di Professione Sanitaria	43	Esercitare la professione da almeno 10 anni in materie attinenti alle professionalità di interesse della Forza armata	
Cap.		36	Esercitare la professione da almeno 8 anni in materie attinenti alle professionalità di interesse della Forza armata	
Ten.		30	Esercitare la professione da almeno 4 anni in materie attinenti alle professionalità di interesse della Forza armata	
S.Ten.	Laurea di 1° livello e abilitazione all'esercizio di Professione Sanitaria	25	Esercitare la professione in materie attinenti alle professionalità di interesse della Forza armata	